

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 dicembre 2013.

Disposizioni per l'adozione di un elenco di «non conformità» riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori, ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008, modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;

Visto il Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche e integrazioni, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il Reg. (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi;

Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica;

Visto in particolare l'art. 1 par. 6 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 392/2013 che integra il Regolamento (CE) n. 889/2008 con l'art. 92-*quinquies* «Elenco di misure in casi di irregolarità e infrazioni»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220, di attuazione degli articoli 8 e 9 del Reg. (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico;

Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2009, n. 18354, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 2010, recante «Disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici»;

Visto il decreto ministeriale del 13 gennaio 2011, n. 309, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 9 aprile 2011, recante «Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica»;

Visto il decreto ministeriale del 1° febbraio 2012, n. 2049, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 23 marzo 2012, recante «Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione

n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91»;

Visto il decreto ministeriale del 3 maggio 2012, n. 10071, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 140 del 18 giugno 2012, recante «Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli articoli 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione»;

Visto il decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18321, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2012, recante «Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18378, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 199 del 29 settembre 2012, recante «Disposizioni per l'attuazione del Reg. (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Ritenuto necessario adempiere a quanto previsto dall'art. 92-*quinquies* del Reg. (CE) n. 889/2008 e adottare un elenco di «non conformità» riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori;

Ritenuto necessario altresì adempiere a quanto previsto dall'art. 92, par. 6 del Reg. (CE) n. 889/2008 e stabilire procedure documentate intese a garantire che le informazioni sui risultati delle ispezioni siano comunicate agli organismi pagatori competenti per territorio;

Ritenuto opportuno fornire definizioni che garantiscano una gestione uniforme e coerente delle «non conformità» e delle misure ad esse corrispondenti;

Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà prevista dall'art. 92-*quinquies* del Reg. (CE) n. 889/2008;

Ritenuto opportuno prevedere che gli organismi di controllo applichino le misure corrispondenti alle «non conformità» rilevate anche da organi ufficiali di controllo nell'ambito della loro attività istituzionale;



Ritenuto opportuno prevedere un periodo transitorio per l'applicazione del presente decreto al fine di consentire agli organismi di controllo di adeguare i propri sistemi alle nuove disposizioni;

Ritenuto necessario abrogare l'Allegato III del decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18378;

Sentito il tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica di cui al decreto ministeriale n. 631 del 9 aprile 2013;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 5 dicembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto definisce un elenco di «non conformità» riguardanti la produzione biologica e le corrispondenti misure, riportati all'Allegato I che ne costituisce parte integrante, che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori.

Art. 2.

Definizione di Non Conformità

1. La non conformità consiste nel mancato rispetto delle disposizioni previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di agricoltura biologica.

2. La non conformità è determinata da comportamenti e/o negligenze compiuti dall'operatore biologico o da eventi non direttamente imputabili allo stesso.

3. Le non conformità si distinguono in inosservanze, irregolarità ed infrazioni e comportano l'applicazione, nei confronti dell'operatore, di una corrispondente misura da parte dell'Organismo di Controllo al quale è assoggettato ai sensi dell'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007.

4. Le misure sono applicate in maniera proporzionale all'importanza, alla natura e alle circostanze che hanno determinato il configurarsi della non conformità.

Art. 3.

Inosservanza

1. L'inosservanza si configura come un'inadempienza lieve che non compromette la conformità del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali dello «status» aziendale e/o di conformità dei prodotti e/o di affidabilità dell'operatore.

2. Le inosservanze comportano l'applicazione, da parte dell'Organismo di Controllo al quale è assoggettato l'operatore, di una diffida.

3. La diffida consiste nell'invito scritto a correggere l'inosservanza rilevata in tempi definiti ed a predisporre le opportune azioni correttive affinché l'evento non si ripeta.

4. L'Organismo di Controllo è tenuto a prevedere nella documentazione di sistema le modalità:

per la comunicazione all'operatore della misura applicata che decorre dalla visita ispettiva effettuata o dalla data in cui ne è venuto a conoscenza;

per il trattamento della non conformità;

per la verifica del rispetto di quanto indicato nella diffida.

5. Il trattamento della non conformità prevede tempi diversi per l'adempimento sulla base della tipologia dell'inosservanza.

Art. 4.

Irregolarità

1. L'irregolarità si configura come un'inadempienza che compromette la qualificazione dei prodotti, ma non la conformità del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali dello «status» aziendale.

2. Le irregolarità comportano l'applicazione, da parte dell'Organismo di Controllo al quale è assoggettato l'operatore, della soppressione delle indicazioni biologiche.

3. La soppressione delle indicazioni biologiche comporta il divieto per l'operatore di riportare le indicazioni relative al metodo di produzione biologica, nell'etichettatura e nella pubblicità dell'intera partita o dell'intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l'irregolarità.

4. L'Organismo di Controllo è tenuto a prevedere nella documentazione di sistema le modalità e i termini:

per l'invio all'operatore della comunicazione relativa alla misura applicata indicando la decorrenza della stessa;


per il trattamento della non conformità, ivi compresi i termini entro i quali comunicare ai propri clienti gli adempimenti da effettuare (es. ritiro, declassamento ecc. ...);

per la verifica del rispetto di quanto indicato nella soppressione.

L'organismo di Controllo è altresì tenuto ad apportare le opportune modifiche alla documentazione di cui agli Allegati VI e VII del decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18321.

5. Il trattamento della non conformità prevede tempi diversi per l'adempimento sulla base della tipologia dell'irregolarità.

6. Qualora non sia possibile applicare la soppressione delle indicazioni per mancanza di prodotto, l'Organismo di Controllo è tenuto a prevedere misure adeguate all'irregolarità riscontrata.



Art. 5.

Infrazione

1. L'infrazione si configura come un'inadempienza di carattere sostanziale che compromette la conformità del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale o il rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei confronti degli Organismi di Controllo e si caratterizza per avere effetti prolungati tali da determinare variazioni sostanziali dello «status» aziendale e/o di conformità dei prodotti e/o di affidabilità dell'operatore.

2. Le infrazioni comportano l'applicazione, da parte dell'Organismo di Controllo al quale è assoggettato l'operatore, della sospensione della certificazione o dell'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo.

3. La sospensione della certificazione può riguardare una o più attività (produzione, preparazione e importazione) una o più unità produttive o l'intera azienda. La sospensione si applica alla singola attività o unità produttiva qualora l'infrazione non abbia ricadute su altre attività o unità produttive. La sospensione comporta per l'operatore il divieto, per il periodo indicato all'Allegato I, di commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al metodo di produzione biologica e comporta la soppressione delle indicazioni biologiche, se del caso, anche di prodotti già immessi sul mercato. Nel periodo di sospensione l'operatore è tenuto a continuare ad applicare le disposizioni previste dal Reg. (CE) n. 834/2007. L'Organismo di Controllo è tenuto a prevedere nella documentazione di sistema le modalità e i termini:

per l'invio all'operatore della comunicazione relativa alla misura applicata indicando la decorrenza della stessa;

per il trattamento della non conformità, ivi compresi i termini entro i quali comunicare ai propri clienti gli adempimenti da effettuare (es. ritiro, declassamento ecc. ...);

per la verifica del rispetto di quanto indicato nella sospensione, che comunque deve avvenire entro il termine del periodo di sospensione.

L'organismo di Controllo è altresì tenuto ad apportare le opportune modifiche alla documentazione di cui agli Allegati VI e VII del decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18321.

4. L'esclusione dell'operatore consiste nel ritiro del documento giustificativo da parte dell'Organismo di Controllo e comporta l'avvio della procedura di cancellazione dall'elenco degli operatori biologici prevista all'Allegato 6 punto 2 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049. L'esclusione se del caso comporta la soppressione delle indicazioni di prodotti già immessi sul mercato. L'Organismo di Controllo è tenuto a prevedere, nella documentazione di sistema, il termine entro il quale inviare all'operatore la comunicazione relativa alla misura applicata, che decorre dalla visita ispettiva effettuata o dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.

5. L'adesione al sistema di controllo di un operatore cui è stata applicata l'esclusione è subordinata alla rimozione delle non conformità che l'hanno causata. L'Organismo di Controllo effettua le opportune verifiche.

Art. 6.

Ritorno in conversione

1. Alla misura accessoria del ritorno in conversione, si applicano i periodi previsti al Capo V del Reg. (CE) n. 889/2008. Nei casi di utilizzo di semente o materiale di moltiplicazione convenzionale trattati con prodotti non ammessi il periodo di conversione è di 12 mesi, purché il terreno abbia concluso il periodo di conversione.

2. La misura accessoria decorre dalla data in cui è stato utilizzata la semente o il materiale di moltiplicazione convenzionale o in alternativa dalla data della visita ispettiva o dalla data in cui l'Organismo di Controllo ne è venuto a conoscenza.

Art. 7.

Modalità e termini per la gestione della non conformità

1. Con successivo provvedimento il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, stabilisce le modalità e i termini di cui all'art. 3 comma 4, all'art. 4 comma 4, all'art. 5 commi 3 e 4 e all'art. 9, al fine di uniformare l'attività degli Organismi di Controllo.


Art. 8.

Aree Non Conformità

1. Le non conformità, previste all'elenco di cui all'art. 1 del presente decreto, sono suddivise nelle seguenti aree:

- Area dei Documenti previsti dal Sistema di controllo;
- Area dei Documenti di Certificazione;
- Area delle Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo;
- Area delle norme di Produzione Vegetale;
- Area delle norme di Produzione Zootecnica;
- Area delle norme di Produzione da Acquacoltura e alghe;
- Area delle norme di Preparazione dei Prodotti;
- Area delle norme di Importazione da Paesi Extra-UE;
- Area delle Specifiche di Prodotto;
- Area del Mancato Rispetto dei provvedimenti dell'OdC;
- Area della Reiterazione delle Non conformità.

2. L'Allegato I prevede, per ciascuna non conformità, la relativa misura che gli Organismi di Controllo devono applicare e l'eventuale misura accessoria.



Art. 9.

Comunicazioni

1. L'Organismo di Controllo che ha rilevato irregolarità o infrazioni a carico degli operatori assoggettati al proprio sistema di controllo deve comunicare senza indugio e comunque non oltre i 5 giorni lavorativi dalla data di adozione della misura, agli altri Organismi di Controllo ed al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alle Regioni e Province Autonome, il provvedimento emesso contenente la non conformità rilevata e la misura applicata.

2. Gli Organismi di Controllo comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alle Regioni e Province Autonome l'elenco delle misure applicate in caso di inosservanze, irregolarità ed infrazioni utilizzando le tabelle previste agli Allegati II e III del presente decreto, il primo giorno lavorativo di ogni mese.

Art. 10.

Soppressione Cautelativa

1. L'Organismo di Controllo, in ottemperanza all'art. 91 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 889/2008, è tenuto a prevedere la soppressione cautelativa delle indicazioni biologiche ed il termine entro cui l'operatore invia le osservazioni volte a chiarire i dubbi e le circostanze che hanno determinato la misura.

Art. 11.

Mancato adempimento e Reiterazione

1. Il mancato trattamento della non conformità, da parte dell'operatore, nei termini previsti, determina una non conformità di gravità maggiore di quella rilevata con conseguente applicazione della relativa misura, come riportato all'Allegato I.

2. La reiterazione nell'ambito della stessa area di una irregolarità o infrazione, da parte dell'operatore, determina una non conformità di gravità maggiore di quella rilevata con conseguente applicazione della relativa misura, come riportato all'Allegato I.

3. Nel caso in cui l'irregolarità è determinata da eventi non direttamente imputabili all'operatore, la medesima non viene calcolata ai fini della reiterazione.

Art. 12.

Ricorso

1. L'operatore controllato può presentare ricorso nei confronti dell'Organismo di Controllo che ha applicato una delle misure indicate ai precedenti articoli 3, 4 e 5 formulando eventuale richiesta di riesame.

2. L'Organismo di Controllo è tenuto a prevedere, nella documentazione di sistema, i termini per la presentazione del ricorso e per la definizione dello stesso.

3. L'Organismo di Controllo deve comunicare i riferimenti del ricorso alle autorità competenti utilizzando la tabella prevista all'Allegato III del presente decreto.

Art. 13.

Accertamenti da parte di organi ufficiali di controllo

1. Qualora un organo ufficiale di controllo, nell'ambito della sua attività istituzionale, rilevi una non conformità a carico di un operatore biologico, trasmette la relativa informativa all'autorità competente e all'Organismo di Controllo al quale è assoggettato ai sensi dell'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007.

2. L'Organismo di Controllo, a seguito dell'informativa di cui al paragrafo precedente, anche sulla base di ulteriori accertamenti, applica la misura corrispondente alla non conformità rilevata senza la necessità di eseguire la visita ispettiva.

Art. 14.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014, in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 392/2013.

2. Gli Organismi di Controllo applicano l'elenco delle non conformità e relative misure previste nella propria documentazione di sistema fino al 1° marzo 2014.

3. Gli allegati I, II e III del presente decreto sono modificati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sentite le Regioni e le Province Autonome.

4. L'Allegato III del decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18378 è abrogato.

Art. 15.

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione inclusa la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per la redazione dei provvedimenti e degli atti rivolti al pubblico come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

Il presente decreto è trasmesso all'Organismo di Controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


Roma, 20 dicembre 2013

Il Ministro: DE GIROLAMO

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2014
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 297



TABELLA NON CONFORMITA'										
AREA	Area Livello	CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Misura	Misure Accessorie	Riferimento Normativo	Note		
Documenti previsti dal Sistema Controllo	A1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti previsti dal sistema di controllo che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	A1.01	Assenza di completezza della documentazione relativa all'appalto a terzi di agenzia.	Inosservanza	Diffida		Art. 66 Reg. CE 889/2008		
			A1.02	Errata o mancata compilazione dei programmi di produzione	Inosservanza	Diffida		Art. 71 Reg. CE 889/2008		
			A1.03	Errore materiale di compilazione della notifica e della notifica di variazione	Inosservanza	Diffida			Art. 28 Reg. CE 834/2007	
			A1.04	Incompleta messa a disposizione, da parte dell'operatore, dei documenti richiesti dall'ODC	Inosservanza	Diffida			Art. 5 D.M. 2049/2012	
			A1.05	Mancata redazione o mancato aggiornamento della relazione tecnica e/o dei documenti obbligatori ivi compresi la mancata informatizzazione della notifica e della relazione tecnica	Inosservanza	Diffida			Art. 28 Reg. CE 834/2007	
			A1.06	Mancata compilazione o mancato aggiornamento e non corretta archiviazione dei registri aziendali e altri documenti obbligatori con l'ODC	Inosservanza	Diffida			Art. 5 e 8 D.M. 2049/2012	
			A1.07	Mancata comunicazione del calendario delle preparazioni e del preavviso di lavorazione per le aziende misse	Inosservanza	Diffida			Art. 26 Reg. CE 889/2008	
			A1.08	Mancata registrazione delle produzioni da raccolta separata e/o scarti di lavorazione e/o produzioni declassate	Inosservanza	Diffida			Art. 72 Reg. CE 889/2008	
			A1.09	Mancata separazione al proprio ODC di irregolarità ed infrazioni anche sospette	Inosservanza	Diffida			Art. 91 Reg. CE 889/2008	Se la non conformità ha effetti sulla certificazione l'inservanza si riferisce alla sospensione della indicazione
			A1.10	Mancata separazione al proprio ODC di irregolarità ed infrazioni anche sospette	Inosservanza	Diffida			Art. 3 D.M. 10071/2012	
A3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e/o delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività e/o del processo di produzione che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	A3.01	Mancato aggiornamento delle autorizzazioni igienico sanitarie necessarie allo svolgimento delle attività aziendali	Inosservanza	Diffida		Art. 2 D.M. 18321/2012			
		A3.02	Ritardo nella spedizione dei documenti obbligatori (notifiche, PAP, relazioni ecc.)	Inosservanza	Diffida		Art. 5 D.M. 2049/2012			
		A3.03	Mancanza delle autorizzazioni igienico sanitarie necessarie allo svolgimento delle attività aziendali	Infrazione	Sospensione 12 mesi			Titolo IV Reg. CE 889/2008	Il provvedimento decade qualora l'operatore regolarizzi la sua posizione	
		A3.04	Mancato accesso alla documentazione ed alla contabilità aziendale nei casi previsti dalla normativa	Infrazione	Sospensione 3 mesi			Art. 67 Reg. CE 889/2008		
B1	Inadempienze lievi nella gestione del documento di certificazione che non compromette la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	B1.01	Mancato invio all'ODC della copia della Dichiarazione di Conformità rilasciata al cliente	Inosservanza	Diffida		Art. 29 Reg. CE 834/2007			
		B1.02	Prodotto diverso da quello indicato nei documenti di certificazione e coperto da autorizzazione dell'etichetta senza la preventiva autorizzazione dell'ODC, ove sussistevano i requisiti per l'autorizzazione	Inosservanza	Diffida					
		B1.03	Utilizzo dell'etichetta senza la preventiva autorizzazione dell'ODC, ove sussistevano i requisiti per l'autorizzazione	Inosservanza	Diffida			Art. 23 Reg. CE 834/2007		
		B1.04	Utilizzo errato delle indicazioni di conformità	Inosservanza	Diffida			Art. 31 punto 1 Reg. CE 889/2008		
B2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti di certificazione che compromette la qualificazione del prodotto	B2.01	Configurazione dell'etichetta diversa dalla versione approvata ovvero senza preventiva autorizzazione dell'ODC	Inosservanza	Suppressione					
		B2.02	Prodotto diverso da quello indicato nei documenti di certificazione e non coperto da certificazione	Infrazione	Sospensione 6 mesi			Art. 29 Reg. CE 834/2007		
B3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti di certificazione che compromette la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	B3.01	Mancato invio all'ODC della copia della Dichiarazione di Conformità rilasciata all'ODC	Infrazione	Esclusione					
		B3.02	Mancato invio all'ODC della copia della Dichiarazione di Conformità rilasciata all'ODC	Infrazione	Esclusione					
B4	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti di certificazione che compromette la conformità del processo di produzione	B4.01	Mancato invio all'ODC della copia della Dichiarazione di Conformità rilasciata all'ODC	Infrazione	Esclusione					
		B4.02	Mancato invio all'ODC della copia della Dichiarazione di Conformità rilasciata all'ODC	Infrazione	Esclusione					
Documenti di Certificazione										



C1	Inadempienze lievi nell'adozione delle misure preventive e necessarie alla gestione del processo di produzione che non compromettono la conformità del sistema di auto-controllo	C1.01	Carenza del sistema di qualifica dei fornitori e/o delle forniture	Inosservanza	Diffida		Art. 60 Reg. CE 889/2008 Art. 29 par. 2 Reg. CE 834/2007
		C1.02	Inadeguata identificazione del prodotto e/o dell'imballaggio	Inosservanza	Diffida		Art. 31 Reg. CE 889/2008
		C1.03	Inadeguata separazione spazio temporale dei prodotti e dei mezzi tecnici durante le fasi di produzione, impastazione, sbragaggio e trasporto	Inosservanza	Diffida		Art. 19 Reg. CE 834/2007 Art. 26 par. 4, 30 e 35 Reg. CE 889/2008
		C1.04	Manca la dichiarazione di prodotto non proveniente da OGM o necessario	Inosservanza	Diffida		Art. 69 Reg. CE 889/2008
		C1.05	Manca la comunicazione della presenza di altri velle operanti anche su altri schemi	Inosservanza	Diffida		Art. 92 Reg. CE 889/2008
		C1.06	Manca la comunicazione dei documenti accompagnatori dei referenti alla certificazione del prodotto	Inosservanza	Diffida		Art. 31 Reg. CE 889/2008
		C1.07	Efficacia, degli impianti e dei locali, destinati alla produzione ed alla conservazione delle materie prime e dei prodotti biologici	Inosservanza	Diffida		Art. 26 e 35 e All. 7 Reg. CE 889/2008
		C1.08	Manca o parziale registrazione delle verifiche, in fase di accettazione, dei prodotti provenienti da altre unità o operatori similari	Inosservanza	Diffida		Art. 33 Reg. CE 889/2008
		C1.09	Manca la verifica del documento qualitativo del fornitore	Inosservanza	Diffida		Art. 29 Reg. CE 834/2007
		C1.10	Manca il rispetto delle prescrizioni generali per il trasporto di prodotti verso altri destinatari	Inosservanza	Diffida		Art. 31 Reg. CE 889/2008
		C1.11	Utilizzo di strutture non autorizzate per il trasporto di prodotti biologici confezionati	Inosservanza	Diffida		Art. 28 Reg. CE 834/2007
		C1.12	Impossibile identificazione del prodotto e/o dell'imballaggio	Inosservanza	Diffida		Art. 31 Reg. CE 889/2008
		C2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione di misure preventive e pratiche del processo produttivo che compromettono la qualificazione del prodotto	C2.01	Manca la procedura di gestione di un prodotto, non conforme	Irregolarità	Sospensione
C2.02	Manca la procedura di gestione di un non conformità o di un reclamo (accusa al reso)			Irregolarità	Sospensione		
C2.03	Manca o parziale adozione delle azioni necessarie			Irregolarità	Sospensione		
C2.04	Manca o parziale adozione delle azioni necessarie			Irregolarità	Sospensione		
C2.05	Manca la separazione delle produzioni e dei mezzi tecnici non ammessi in azienda			Irregolarità	Sospensione		
C2.06	Manca la separazione spazio temporale dei prodotti e dei mezzi tecnici durante le fasi di produzione, impastazione, sbragaggio e trasporto			Irregolarità	Sospensione		
C2.07	Utilizzo di strutture non controllate per il trasporto di prodotti biologici fusi			Irregolarità	Sospensione		
C2.08	Manca il pagamento dei corrispettivi dovuti all'ode			Irregolarità	Sospensione		
C2.09	La sospensione non può comunque essere superiore ai 9 mesi. Al termine dei 9 mesi si applica l'esclusione			Sospensione	Sospensione		
C2.10	Il provvedimento decade qualora l'operatore regolarizzi la sua posizione.			Sospensione	Sospensione		
C3	Inadempienze di carattere sostanziale che compromettono la conformità del processo di produzione	C3.01	Sistema di rintracciabilità insufficiente	Infrazione	Infrazione		Art. 9 Reg. CE 834/2007
		C3.02	Uso di prodotti contenenti ogni o da essi derivati o contenuti	Infrazione	Infrazione		Art. 67 Reg. CE 889/2008
		C3.03	Negativo accesso alle strutture aziendali	Infrazione	Infrazione		
D1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche agricole che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	D1.01	Absenza della richiesta di deroga per le sementi e per il materiale di moltiplicazione vegetale (solo in caso di sementi non ancora utilizzate)	Inosservanza	Diffida		Art. 45 Reg. CE 889/2008
		D1.02	Inadeguata applicazione della rotazione pluriennale delle colture	Inosservanza	Diffida		Art. 12 Reg. CE 834/2007
		D1.03	Manca la predisposizione della documentazione giustificativa per uso dei mezzi tecnici autorizzati in agricoltura biologica	Inosservanza	Diffida		Art. 3 e 5 Reg. CE 889/2008
		D1.04	Pratiche agronomiche non adeguate	Inosservanza	Diffida		Art. 3, 6 e 45 Reg. CE 834/2007
		D1.05	Presenza non autorizzata di mezzi tecnici non ammessi in azienda completamente convertiti	Inosservanza	Diffida		Art. 35 par. 2 Reg. CE 889/2008
		D1.06	Superamento dei limiti consentiti dell'azoto (170 kg di azoto per ettaro) nell'utilizzo degli effluenti ammessi dal Regolamento	Inosservanza	Diffida		Art. 3 Reg. CE 889/2008
		D1.07	Superamento del limite consentito nell'utilizzo del rame per la difesa delle colture	Inosservanza	Diffida		Art. 2 Reg. CE 889/2008
		D1.08	Utilizzo di prodotti non ammessi, senza richiesta di deroga, o sussistevano i requisiti per la concessione a par culture da successi	Inosservanza	Diffida		Art. 45 Reg. CE 889/2008
		D1.09	Manca il rispetto delle condizioni previste per l'utilizzo dei sabbatori nella produzione di fanghi	Inosservanza	Diffida		Art. 6 Reg. CE 834/2007
		D1.10	Manca l'attuazione del piano di conversione	Inosservanza	Diffida		Art. 40 par. 1 lett. a) Reg. CE 889/2008
D2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto	D2.01	Manca l'attuazione del piano di conversione	Inosservanza	Diffida		Art. 12 Reg. CE 834/2007
		D2.02	Manca il rispetto delle condizioni previste dalla normativa per la "produzione parallela"	Inosservanza	Diffida		Art. 40 par. 1 Reg. CE 889/2008
		D2.03	Manca il rispetto delle condizioni previste per l'utilizzo dei sabbatori nella produzione di fanghi	Inosservanza	Diffida		Art. 11 Reg. CE 834/2007
		D2.04	Presenza contemporanea, di varietà parallele non facilmente distinguibili prive di autorizzazione	Inosservanza	Diffida		Art. 45 Reg. CE 889/2008
		D2.05	Utilizzo di sementi e materiale di moltiplicazione convenzionale trattati con prodotti non ammessi	Inosservanza	Diffida		Art. 45 Reg. CE 889/2008
		D2.06	Utilizzo di sementi e materiale di moltiplicazione convenzionale, non trattato con prodotti non ammessi, senza richiesta di deroga o non sussistevano i requisiti per la concessione	Inosservanza	Diffida		Art. 45 Reg. CE 889/2008
D3	Inadempienze di carattere sostanziale che compromettono la conformità del processo di produzione	D3.01	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica	Infrazione	Infrazione		Art. 3 e 5 Reg. CE 889/2008
		D3.02	Ritorno in conversione per 24/36 mesi	Infrazione	Infrazione		



Specifiche di Prodotto	I2	I3	I1, I1.01, I2.01, I3.01, I4, M3, M4, M4.01, M4.02	I2.01, I3.01	Irregolarità	Suppressione	DM n. 3092/011 Reg. (CE) n. 1831/03 Reg. (CE) n. 1831/03
Mancato Rispetto dei provvedimenti dell'OdC	I2	I3	I1, I1.01, I2.01, I3.01, I4, M3, M4, M4.01, M4.02	I2.01, I3.01	Irregolarità	Suppressione	DM n. 3092/011 Reg. (CE) n. 1831/03 Reg. (CE) n. 1831/03
	I3	I3	I1, I1.01, I2.01, I3.01, I4, M3, M4, M4.01, M4.02	I3.01	Infrazione	Sospensione 1 mese	
Reiterazione delle non conformità	M3	M3	M3, M3.01	M3.01	Infrazione	Esclusione	
	M4	M4	M4, M4.01	M4.01	Infrazione	Esclusione	
	M4	M4	M4, M4.01	M4.01	Infrazione	Esclusione	
	M4	M4	M4, M4.01	M4.01	Infrazione	Esclusione	

NOTA ESPLICATIVA
AREA LIVELLO 1 : Inosservanza (DIFFIDA)
AREA LIVELLO 2 : Irregolarità (SOSPENSIONE)
AREA LIVELLO 3 : Infrazione (SOSPENSIONE)
AREA LIVELLO 4 : Infrazione (ESCLUSIONE)

